



TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

N. R.G. 2753/2026

TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da:

Controparte_1 (C.F. e P.I. *P.IVA_1*), iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo tenuto da Banca d'Italia al n. 35368.0, quale cessionaria del credito e, per essa, la mandataria *Controparte_2* (C.F. e P.I. *P.IVA_2*), rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo;

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile, essendo fondato sul contratto di finanziamento Findomestic del 22.3.2023 (doc. 1) e sul relativo estratto conto certificato ex art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993 (doc. 3);

rilevato che la legittimazione della ricorrente quale cessionaria è documentata dalla pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4.5.2024, Parte Seconda, e dalla comunicazione di cessione al debitore (docc. 4-6);

considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

considerato che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore;

MOTIVAZIONE SUL CONTROLLO OFFICIOSO DELLE CLAUSOLE (CONSUMATORE)

In una istruttoria sommaria, compatibile con il procedimento monitorio, sono state esaminate le clausole del contratto di finanziamento Findomestic posto a fondamento del ricorso (doc. 1), rilevanti in relazione all'oggetto della domanda.

Foro del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u, e art. 66-bis del D.Lgs. n. 206/2005). Il foro adito coincide con quello inderogabile di residenza del consumatore, essendo l'ingiunto residente in Floridia (SR), nel circondario del Tribunale di Siracusa: non si ravvisa alcuna deroga vessatoria e la competenza territoriale sussiste.

Interessi – usura (l. n. 108/1996). la misura degli interessi, ad un sommario controllo, non appare superare i limiti soglia sicché la relativa pattuizione non incide sul quantum oltre il limite di legge, né risultano, allo stato degli atti, interessi manifestamente eccessivi.

Altre clausole. Non ricorrono nel rapporto azionato – di finanziamento, e non di garanzia personale – clausole compromissorie o arbitrali, clausole di deroga alla competenza del foro del consumatore, né clausole di deroga all'art. 1957 c.c.

considerato che le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso, rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda, non hanno carattere vessatorio, non rientrando tra quelle indicate nell'art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 206/2005 e non determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

considerato, in particolare, che il foro di Siracusa corrisponde a quello di residenza dell'ingiunto;

considerato che non ricorre alcuno dei presupposti per la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.;

INGIUNGE A

Controparte_3, nato a Siracusa il 07.10.1976 (C.F. *C.F._1*), residente in Floridia (SR), Via Giuseppe Greco n. 6, int. 5, di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

- 1) la somma di € 14.331,78;
- 2) gli interessi convenzionali maturati e maturandi dalla data di cessione del credito sino all'effettivo soddisfo, nei limiti dei tassi soglia ex l. n. 108/1996;
- 3) le spese di questa procedura di ingiunzione, che si liquidano in € 567,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, con l'assistenza di un difensore, e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore ingiunto decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole del contratto.

Il Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda